



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante "Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico".

Rep. atti n. 25/CU del 6 marzo 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 6 marzo 2025:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante "Misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale";

VISTO il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTA la nota prot. DAGL n. 1050, del 5 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 2088, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 gennaio 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. DAR n. 2205, del 6 febbraio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato alle amministrazioni interessate il suddetto provvedimento, unitamente alle relazioni tecnica e illustrativa, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 20 febbraio 2025;

VISTA la nota prot. n. 5250 del 18 febbraio 2025, acquisita in pari data al prot. DAR n. 2977 e trasmessa alle amministrazioni interessate con nota del 19 febbraio 2025, prot. DAR n. 3068, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso il parere favorevole sul provvedimento, allegando un documento recante le osservazioni di carattere generale formulate dalla Regione Puglia;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 20 febbraio 2025, nel corso della quale il Coordinamento regionale della Commissione sviluppo economico e il Coordinamento regionale della Commissione ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il parere favorevole sul testo mentre l'ANCI non ha formulato osservazioni;

CONSIDERATO che, nel corso della sopracitata riunione tecnica, la Regione Puglia ha illustrato i contenuti del citato documento inviato con nota del 19 febbraio 2025, in merito ai quali il Ministero delle imprese e del made in Italy, si è impegnato a trasmettere un documento di controdeduzioni;

VISTA la nota del 21 febbraio 2025, prot. n. 3964, acquisita al prot. DAR n. 3238 e trasmessa in pari data con nota prot. DAR n. 3274, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy ha inviato un documento recante le considerazioni del predetto Dicastero in riscontro alle osservazioni formulate dalla Regione Puglia;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 6 marzo 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso il parere favorevole sul provvedimento, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento consegnato in corso di seduta (all. 1), che costituisce parte integrante del presente atto;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy ha comunicato la chiusura dei lavori in Senato ed il passaggio del disegno di legge alla Camera dei deputati, evidenziando che, in questa prima fase dei lavori di conversione del decreto-legge, non è stato possibile valorizzare le proposte formulate da questa Conferenza. Il rappresentante del predetto Dicastero ha, comunque, manifestato la disponibilità a lavorare su ordini del giorno che impegnino il Governo a seguire le indicazioni fornite da questa Conferenza ritenute compatibili con il decreto, nonché, per il futuro, a disciplinare il procedimento in modo da rispettare le condizioni poste dalle regioni;

CONSIDERATO che, le regioni e le Province autonome hanno preso atto dell'impegno assunto dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante "Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/023/CU10/C5



**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30
GENNAIO 2025, N. 5, RECANTE “MISURE URGENTI PER IL RIESAME
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI
DI INTERESSE STRATEGICO”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 10) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole subordinato all’accoglimento dei seguenti emendamenti:

Emendamento ablativo

All’articolo 2 comma 2 espungere la frase *“per la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, ”;*

Motivazione: La richiesta di emendamento è motivata dalla circostanza che la frase risulta inconferente rispetto alla procedura di VIS, che non valuta – in nessuna fase – l’impatto sulla qualità dell’aria. Con riferimento a quanto osservato nel parere MIMIT di cui all’oggetto, si segnala che il richiamo alla Sentenza CGUE non è pertinente: il passaggio citato non si riferisce alla procedura di VIS, ma alla modalità con cui valutare l’effetto cumulativo delle emissioni sui valori limite per la qualità dell’aria nell’ambito della cosiddetta “seconda questione”, ovvero sulla natura e tipologia di inquinanti da considerare ai fini del rilascio o del riesame di un’autorizzazione integrata ambientale. Alla luce di quanto sopra, se si ritiene indispensabile inserire un riferimento alla qualità dell’aria, questo deve trovare una sua collocazione autonoma e chiaramente distinta rispetto al comma che disciplina la VIS.

Emendamento additivo

2) All’articolo 2 comma 3 aggiungere dopo le parole *“il parere dell’Istituto superiore di sanità (ISS)”* le seguenti: *“acquisendo altresì le osservazioni da parte degli Enti preposti alle attività di cui all’articolo 1”*

Motivazione: La richiesta di emendamento è motivata dall’evidente connessione tra le attività di cui all’articolo 1 e quelle dell’articolo 2. Non appare motivata l’esclusione degli enti territorialmente competenti (ARPA ed ASL) dalla procedura di VIS elaborata dal Gestore: il loro coinvolgimento assicurando l’acquisizione di informazioni fondamentali per la formazione di un parere condiviso tra il livello centrale e quello territoriale e valorizza il senso dei rapporti VDS annuali previsti dalla L. 231/2021. Infatti,

l'effettuazione della VDS del complesso produttivo ex-ILVA è posta in carico all'ARPA Puglia, all'ASL di Taranto e all'AReSS. Se le ragioni risiedono nell'esigenza di tempestività, questa può essere salvaguardata non andando a discapito dell'eshaustività di una procedura così complessa e delicata.

Emendamento additivo

3) All'articolo 2 introdurre dopo il comma 4 introdurre il comma 4 - bis: *"4-bis. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini, il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo ex art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è subordinato al parere favorevole dell'ISS e degli Enti preposti alle attività di cui all'articolo 1 sul rapporto di valutazione del danno sanitario di cui al presente articolo comma 1."*

Motivazione: L'inserimento del proposto comma appare indefettibile al fine di ottemperare alle statuizioni della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024 (causa C-626/22); nel dispositivo di tale sentenza, al punto 1, la Corte ha affermato che, in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010: "gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno" ai procedimenti di rilascio e di riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi della suddetta direttiva. Il parere favorevole sul rapporto di valutazione del danno sanitario consente di verificare gli impatti ambientali e sanitari della configurazione dell'impianto proposta in sede di rinnovo e definire conseguentemente un quadro prescrittivo adeguato alla minimizzazione degli stessi.

Roma, 6 marzo 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' with a horizontal bar and a vertical line extending downwards.